

Legge regionale 25 febbraio 2016 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

**Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.**

**Art. 6**

*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione, nei confronti dell'Ente, esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina gli organi di cui all'articolo 7 e istituisce il Comitato di cui all'articolo 10;
- b) definisce, in base alle disposizioni di cui all'articolo 12, l'assetto organizzativo;
- c) esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo;
- d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
- e) approva la programmazione di cui all'articolo 5;
- f) può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente.

(1)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 19/2021